

**STATUTO**  
della "COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE -  
COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.p.A."  
siglabile "CVA S.p.A."

**TITOLO I**

Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

Articolo 1

- 1.1 La Società ha denominazione "Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A." siglabile "C.V.A. S.p.A." ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Châtillon (AO).
- 2.2 E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo, la modifica o la soppressione sia in Italia che all'estero di sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie o unità comunque denominate.
- 2.3 Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della Società e risultante dai libri sociali.
- 2.4 La Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

**TITOLO II**

Oggetto della Società

Articolo 4



4.1 La Società, nel rispetto della normativa vigente nei settori di cui alle successive lettere a) e b) del presente articolo, ha per oggetto l'esercizio, diretto o anche indiretto attraverso società partecipate o controllate, nei confronti delle quali svolge funzione di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate, delle seguenti attività:

- a) nel settore dell'energia elettrica: attività di produzione incluso l'affitto degli impianti e lo svolgimento dei servizi connessi agli stessi, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita;
- b) nei settori delle strutture a rete o che offrano comunque servizi urbani sul territorio: teleriscaldamento e telecomunicazioni;
- c) nei settori di cui alle precedenti lettere a) e b): svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca, consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi.

La Società potrà, inoltre, acquisire, vendere e gestire punti di illuminazione pubblica e porre in essere operazioni immobiliari (acquisto, vendita, permuta, locazione, amministrazione e gestione) relative a beni di proprietà o collegate alla loro valorizzazione.

4.2 Solo in funzione strumentale all'oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresi interventi presso i Comuni della Valle d'Aosta. Potrà assumere in proprio partecipazioni in altre Società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; potrà, inoltre, contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari, immobiliari e personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di Società od imprese nelle quali abbia partecipazioni.

La Società, ai fini del risparmio e dell'efficienza energetica potrà attivare direttamente, o anche indirettamente attraverso società partecipate o controllate, sia in proprio che per conto di terzi investimenti in qualità di ESCO (Energy Service Company) e, più in particolare, svolgimento di servizi energetici integrati di analisi

dai consumi energetici, di valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, di finanziamento (totale o parziale) e realizzazione degli interventi stessi, di eventuale gestione e manutenzione degli impianti, di gestione del rischio.

4.3 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle Società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle Società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle Società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività amministrativa e finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle Società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

### TITOLO III

#### Capitale sociale - Azioni - Recesso - Obbligazioni

##### Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è pari a 395.000.000,00 Euro, diviso in n. 395.000.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

##### Articolo 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.

6.2 La titolarità dell'azione comporta adesione al presente statuto.

##### Articolo 7

7.1 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da una sola persona o dal mandatario di un rappresentante comune da essi nominato.



## Articolo 8

- 8.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone i termini condizioni e modalità. In sede di aumenti di capitale possono essere conferiti beni in natura e crediti, solo se richiesti dalla deliberazione di aumento del Capitale sociale.
- 8.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2441 codice civile.
- 8.3 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

## Articolo 9

- 9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte determinando, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

## Articolo 10

- 10.1 L'Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile.
- 10.2 E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.
- 10.3 In caso di recesso, da esercitarsi sulla base delle condizioni disposte dall'art. 2437-bis codice civile, il valore delle azioni oggetto di liquidazione sarà pari alla parte, proporzionale alla partecipazione di cui trattasi al capitale sociale, del patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti degli Azionisti, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso.

Il procedimento di liquidazione delle azioni dell'Azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater codice civile.

#### Articolo 11


- 11.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dagli Azionisti, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
- 11.2 La Società può, su deliberazione dell'Assemblea, emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero con warrants, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

### TITOLO IV

#### Assemblea

#### Articolo 12

- 12.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
- 12.2 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo in Italia.
- 12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 codice civile.
- 12.4 L'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dagli Azionisti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2367 codice civile.
- 12.5 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato agli Azionisti, presso



il loro domicilio, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con avviso da comunicarsi agli Azionisti, presso il domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tuttavia anche in mancanza di tali formalità l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### Articolo 13

- 13.1 Gli Azionisti saranno validamente ammessi all'Assemblea previa esibizione dei titoli rappresentativi delle azioni ovvero di altro mezzo di attestazione della titolarità delle azioni indicato nell'avviso di convocazione.
- 13.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 13.3 Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea sarà consentito, secondo le modalità nello stesso specificate, anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.  
In tale caso saranno considerati presenti agli Azionisti che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 13.1 del presente statuto, non sarà comunque ammessa la rappresentanza per delega e il Presidente dell'Assemblea deciderà in ordine alla procedura da seguire per lo spoglio dei voti.


- 13.4 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
- 13.5 Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 13.6 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

#### Articolo 14

- 14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da persona fisica mediante delega scritta.
- 14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea. Il socio interveniente o il suo rappresentante debbono dare dimostrazione al Presidente dell'Assemblea della propria identità personale nonché della propria legittimazione alla partecipazione ed al voto.

#### Articolo 15

- 15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dalla maggioranza dei Soci presenti.
- 15.2 Su designazione del Presidente l'Assemblea nomina un segretario anche non socio, non necessario quando il verbale è redatto da un notaio, e, se ritenuto opportuno, due scrutatori fra gli azionisti presenti.



- 15.3 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene redatto da un Notaio in caso di Assemblea straordinaria ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

#### Articolo 16

- 16.1 Ogni azione dà diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 codice civile.
- 16.2 L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

### TITOLO V

#### Amministrazione

#### Articolo 17

- 17.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
- 17.2 L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La scadenza ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, la ricostituzione si ha con l'accettazione della carica da parte dell'organo amministrativo..
- 17.3 Nel caso di organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello stesso.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.



- 17.5 In ogni caso, la nomina dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

#### Articolo 18

- 18.1 Nel caso di organo collegiale, il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere, inoltre, un Vice Presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- 18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente subentra nelle attribuzioni di questo ultimo il Vice Presidente all'uopo indicato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza di tale designazione, il più anziano nella carica ovvero, in caso di uguale anzianità, il più anziano in età.
- Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato fissandone le attribuzioni ed i poteri.
- Qualora preventivamente autorizzato dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al Presidente.
- 18.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

#### Articolo 19

- 19.1 Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità con cui deve essere effettuata la convocazione. La stessa dovrà essere effettuata con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, detto termine può essere ridotto a 24 ore nei casi di urgenza; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità eseguita, la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio stabilito ai sensi dell'articolo 2.3.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente, o chi per esso, lo reputi necessario od opportuno. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne

faccia richiesta la maggioranza degli Amministratori o del Collegio sindacale con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso il Presidente o chi per esso dovrà provvedere in conformità, fissando la riunione entro 10 giorni dalla richiesta. Ove il Consiglio non fosse convocato entro tale termine, ovvero non assuma una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o riunione entro 30 giorni, la decisione sugli argomenti indicati deve essere rimessa all'Assemblea se ne facciano richiesta almeno due Consiglieri - o uno se il Consiglio è composto da tre membri. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Collegio sindacale.

19.3 Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza o in audioconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

## Articolo 20

20.1 Nel caso di organo collegiale, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. In caso di parità di voti quello espresso da colui che presiede la seduta sarà determinante.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

20.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, che vengono firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

20.3 Le copie ed estratti dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### Articolo 21


21.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano o subordinano all'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti.

21.2 Sono attribuite altresì alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie come disciplinato all'articolo 2.2;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la facoltà di nomina del Direttore Generale, con attribuzione dei relativi poteri, ivi inclusa la rappresentanza legale della Società, nei limiti dei poteri conferiti;
- l'adeguamento del presente Statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

21.3 Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

21.4 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, a cura dell'Amministratore Delegato sull'andamento della gestione e sull'attività svolta



dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento. In mancanza di nomina di un Amministratore Delegato sarà compito del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale, fornire tale informativa al Collegio sindacale.

## Articolo 22

- 22.1 L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento il Vice Presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, l'Amministratore Delegato rappresentano la Società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione, nel caso di organo collegiale, di tutte le deliberazioni del consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.
- 22.2 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- 22.3 L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri delegati, l'Amministratore Delegato rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, difensori e consulenti e costituirsi parte civile.

## Articolo 23

- 23.1 Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea. L'Assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita agli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche;

- 23.2 E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato

## TITOLO VI

### Collegio sindacale e revisione legale dei conti


#### Articolo 24

- 24.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.
- 24.2 L'Assemblea che procede alla nomina dei sindaci elegge il Presidente del Collegio sindacale e determina gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi.
- 24.3 I sindaci, nominati e operanti ai sensi di legge, rimangono in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 24.4 Il Collegio sindacale è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.
- 24.5 In ogni caso, la nomina dei componenti del Collegio sindacale deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.
- 24.6 E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti del Collegio Sindacale, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato

#### Articolo 25

- 25.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di revisione, nominata e funzionante ai sensi di legge.
- 25.2 L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso gli uffici amministrativi della Società.

#### Articolo 25 BIS



25 BIS.1 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## TITOLO VII

### Bilancio e utili

#### Articolo 26

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, nei tempi e con le modalità di legge e comunque non oltre i tempi indicati all'articolo 12.3 alla formazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 26.3 Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.
- 26.4 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato con le modalità previste di volta in volta dall'Assemblea.
- 26.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

## TITOLO VIII

### Scioglimento e liquidazione della Società

#### Articolo 27

- 27.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
- 27.2 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

## TITOLO IX

### Controversie

## Articolo 28

28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Azionisti ovvero tra gli Azionisti e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seg. del codice di procedura civile.

La decisione dell'arbitro sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'arbitro.

28.2 Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

## TITOLO X

Rinvio a norme di legge

## Articolo 29

29.1 Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre vigenti leggi.



Copia conforme all'originale consta di  
fogli due rilasciata per gli  
usi consentiti dalla legge in carta  
libera su richiesta dell'interessato.  
Aosta, li 23 agosto 2018

